

Comunicazione pubblica: decisione dell'Ufficio dell'igiene pubblica

Comunicazione pubblica: decisione

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). Tale ordinanza è entrata in vigore per tutta la Svizzera alle ore 14:00 del 28 febbraio 2020 e sarà valida fino al 15 marzo 2020. Il 4 marzo 2020 il capo del Dipartimento federale dell'interno e il comitato direttivo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità hanno licenziato il documento "Criteri per l'esecuzione del divieto di svolgere manifestazioni del 28 febbraio 2020".

A seguito di tale situazione occorre adeguare la decisione dell'Ufficio dell'igiene pubblica del 28 febbraio 2020. In virtù dell'art. 40 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) in unione con l'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OL-San; CSC 500.010), il 5 marzo 2020 l'Ufficio dell'igiene pubblica

ha deciso:

1. La decisione del 28 febbraio 2020 è annullata.
2. Sono vietate manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti oltre 1000 persone contemporaneamente.
3. Per manifestazioni pubbliche e private con meno di 1000 partecipanti vale quanto segue:
 - a. In linea di principio sono ammesse manifestazioni a condizione che
 - in locali chiusi non siano presenti contemporaneamente più di 150 persone che si muovono liberamente; oppure
 - in locali chiusi per ciascuna persona presente siano disponibili in qualsiasi momento più di 4 metri quadri di superficie; oppure
 - in locali chiusi dotati di sedie non siano presenti più di 300 persone contemporaneamente; oppure
 - in caso di manifestazioni all'aperto non siano presenti più di 500 persone contemporaneamente.
 - b. Per tutte le altre manifestazioni a cui sono presenti fino a 1000 persone vale quanto segue:

Gli organizzatori sono tenuti a procedere previamente a una ponderazione dei rischi insieme all'autorità cantonale competente, al fine di stabilire se la manifestazione possa essere svolta o meno.
4. Gli organizzatori che svolgono una manifestazione secondo il punto 3 sono tenuti:
 - a. a raccomandare alle persone particolarmente a rischio di non partecipare alla manifestazione
 - b. ad appendere in punti ben visibili i volantini ufficiali dell'UFSP relativi alle misure di protezione
 - c. a invitare le persone che si sentono malate o che sono malate a non partecipare alla manifestazione o ad abbandonarla.
5. L'attività scolastica si svolge regolarmente.
6. Alle scuole è vietato intraprendere escursioni o viaggi all'estero.

7. La disposizione vale per il momento fino al 15 marzo 2020.
8. La presente decisione viene emanata con rimando all'art. 83 cpv. 1 lett. j LEp, secondo cui è punito con la multa chiunque intenzionalmente si oppone a provvedimenti presi nei confronti della popolazione (art. 40 LEp). Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con la multa fino a 5000 franchi (art. 83 cpv. 2 LEp).

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni

Il capo

Dr. Rudolf Leuthold